

CONVENZIONE

relativa al progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi

finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio

degli acquedotti comunali di Valdaone

Il [REDACTED] 2022, tra le parti di seguito indicate:

➤ **Giudicarie Energia Acqua Servizi spa, in sigla G.E.A.S. spa, con sede**

a Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2, c.f. 01811460227,

legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione, dott.ing. Valter Paoli, nato a Vermiglio (TN) il 25

febbraio 1955, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. [REDACTED] del

[REDACTED] 2022, di seguito indicata anche solo come “società”;

➤ **Comune di Valdaone, con sede a Valdaone (TN) in Via Lunga n. 13, c.f.**

02362470227, legalmente rappresentato dal Sindaco, [REDACTED], nato a

[REDACTED] il [REDACTED], in esecuzione della deliberazione della Giunta

Comunale n. [REDACTED] del [REDACTED] 2022, di seguito indicato anche solo

come “ente socio”.

Premesso:

a) che G.E.A.S. spa è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta, operante ai sensi degli art. 2, c. 1, lett. d), e 16 del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci;

b) che il Comune di Valdaone è un ente locale socio di G.E.A.S. spa e possiede n. 24.211 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di 1,00 € su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 2,12% del

capitale sociale;

- c) che con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti al fine dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali da parte dell'ente socio per il tramite della società, ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016;
- d) che, ai sensi dello statuto della società:
- nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti locali soci esercitano, di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni, la direzione politico – amministrativa della società, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione;
 - la società è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- e) che la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, da parte della società per conto dell'ente socio, risulta economicamente e funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte dell'ente socio, in quanto la società, realizzando la medesima tipologia di opera per conto di più enti soci, ha acquisito e continua ad acquisire un know how tecnico tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche di progettazione e

coordinamento dell'esecuzione, anche in considerazione del fatto che utilizza a tal fine, in parte, risorse umane proprie specificamente formate;

f) che nella programmazione dell'ente socio è prevista la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, alla digitalizzazione e al monitoraggio degli acquedotti comunali, opera che rientra nei fini istituzionali dell'ente socio e per la quale quest'ultimo intende presentare una richiesta di finanziamento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. – missione 2 / componente 4 / investimento 4.2), ai sensi dell'avviso pubblicato l'8 marzo 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

g) che l'ente socio intende affidare alla società il progetto di fattibilità tecnico – economica di tale opera nonché servirsi del suo supporto tecnico – amministrativo per la presentazione della richiesta di finanziamento di cui sopra, verso il corrispettivo pattuito tra le parti con la presente convenzione;

h) che, inoltre, l'ente socio necessita di disporre di una relazione tecnico – economica degli interventi prioritari di riqualificazione degli acquedotti comunali, ulteriori rispetto all'opera sopra detta;

i) che la società possiede il patrimonio di mezzi, capitale ed esperienza per eseguire le attività tecniche sopra indicate;

j) che sussistono, quindi, i presupposti di legge e di statuto sociale affinché l'ente socio possa affidare alla società le attività tecniche sopra indicate;

k) che il Consiglio di Amministrazione della società e la Giunta Comunale dell'ente socio, con i rispettivi atti sopra indicati, hanno approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso

**e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.**

art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto l'affidamento da parte dell'ente socio alla società dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali concernente il "Progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio degli acquedotti comunali di Valdaone", interventi di seguito complessivamente indicati come "opera". Specificamente, rientrano nell'oggetto dell'affidamento le attività tecniche ed amministrative di seguito elencate:

a) il progetto di fattibilità tecnico – economica dell'opera, inclusa la progettazione preliminare ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di contratti pubblici.

I lavori e le forniture oggetto della progettazione saranno definiti dalla società in accordo con l'ente socio, sulla base delle caratteristiche e criticità degli acquedotti nonché delle esigenze ed aspettative dell'ente socio;

b) la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria al fine della presentazione di una richiesta di finanziamento dell'opera sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. – missione 2 / componente 4 / investimento 4.2), ai sensi dell'avviso pubblicato l'8 marzo 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Nel dettaglio, in tale attività saranno inclusi:

➤ l'aggiornamento del piano industriale del servizio idrico integrato

(incluso il programma di investimenti ad esso allegato);

- l'aggiornamento della banca dati S.I.R. per quanto concerne i dati del Piano di Adeguamento dell'Utilizzazione (P.A.U.), parte integrante del Fascicolo Integrato di Acquedotto (F.I.A.);
- l'aggiornamento degli indicatori necessari per il calcolo del bilancio idrico degli acquedotti;
- l'aggiornamento dei parametri di qualità in riferimento ai consumi, alle perdite, alle interruzioni di servizio e alla qualità dell'acqua distribuita;

c) le ulteriori attività di supporto tecnico – amministrativo per la presentazione della richiesta di finanziamento di cui sopra.

Inoltre, la società dovrà consegnare all'ente socio una relazione tecnico – economica degli interventi prioritari di riqualificazione degli acquedotti comunali, ulteriori rispetto all'opera sopra detta, comprensiva delle seguenti informazioni per ciascun intervento:

- descrizione dell'intervento, incluse le criticità che si intende risolvere con la sua realizzazione;
- principali lavorazioni e loro quantificazione di massima;
- stima della spesa (al netto di spese tecniche, spese accessorie ed i.v.a.).

Detta relazione, del tutto autonoma rispetto al progetto di fattibilità tecnico – economica dell'opera di cui sopra e non finalizzata all'ottenimento del finanziamento sul P.N.R.R., dovrà essere considerata dall'ente socio quale semplice definizione degli indirizzi tecnico – funzionali per l'eventuale futura progettazione preliminare di una o più opere.

art. 2 – Importo dei lavori e delle forniture e corrispettivo per la società

Sulla base dell'esperienza maturata nella progettazione e realizzazione di acquedotti, la società ha stimato l'importo complessivo dei lavori e delle forniture oggetto del progetto di fattibilità tecnico – economica in 1.780.000,00 € (escluse le spese per le attività tecniche ed amministrative e l'i.v.a.).

Il corrispettivo che l'ente socio dovrà pagare alla società per le attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 è stabilito in 11.500,00 € oltre all'i.v.a. 22%. Detto corrispettivo sarà pagato dall'ente socio in un'unica soluzione, a seguito del completamento da parte della società delle attività oggetto di affidamento ed entro sessanta giorni dall'emissione della relativa fattura.

Il mancato accoglimento della richiesta di finanziamento dell'opera sul P.N.R.R. non comporterà alcuna riduzione del corrispettivo sopra pattuito.

art. 3 – Termine

Ai sensi dell'avviso pubblicato l'8 marzo 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la richiesta di finanziamento dell'opera sul P.N.R.R. dovrà essere presentata dall'ente socio entro il 31 ottobre 2022: pertanto, la società dovrà realizzare tutte le attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 in modo da consentire all'ente socio la presentazione della richiesta di finanziamento entro detto termine.

Peraltro, al fine dell'esecuzione di dette attività l'ente socio dovrà mettere a disposizione della società tutti i dati e da questa richiesti concernenti gli acquedotti comunali, nel più breve tempo possibile.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato per colpa della società o dell'ente socio comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi

dell'art. 6.

Entro il medesimo termine sopra indicato la società dovrà consegnare all'ente socio anche la relazione tecnico – economica degli interventi prioritari di riqualificazione degli acquedotti comunali descritta all'art. 1.

art. 4 – Altre obbligazioni della società

La società dovrà confrontarsi con l'ente socio al fine di proporre e concordare le soluzioni tecniche più adeguate alle esigenze dell'ente socio, effettuando tutti gli incontri, ritenuti opportuni dall'ente socio, per l'esame delle problematiche concernenti la progettazione dell'opera. Le spese conseguenti a tali incontri sono incluse nel corrispettivo di cui all'art. 2.

La società dovrà segnalare tempestivamente all'ente socio, con nota scritta, ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa l'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 (quali, a titolo puramente esemplificativo, interferenze con infrastrutture esistenti, vincoli urbanistici, idrogeologi, ambientali, etc.).

Fino al momento della consegna del progetto di fattibilità tecnico – economica la società dovrà introdurre negli elaborati progettuali le modifiche richieste per iscritto dall'ente socio. Tali modifiche non comporteranno corrispettivi aggiuntivi per la società.

La società dovrà fornire all'ente socio tutte le informazioni connesse all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 ragionevolmente richieste.

art. 5 – Altre obbligazioni dell'ente socio

L'ente socio dovrà prestare alla società ogni ragionevole assistenza in relazione all'acquisizione di informazioni e dati relativi agli acquedotti

comunali ritenuti necessari dalla società al fine dell'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1.

Tale assistenza dovrà essere attuata dagli uffici dell'ente socio riducendo al massimo possibile i tempi di riscontro e con spirito pienamente collaborativo.

art. 6 – Casi di risoluzione

Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi l'ente socio, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il ritardo nell'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 tale da non consentire la presentazione della richiesta di finanziamento dell'opera sul P.N.R.R., ai sensi dell'art. 3, salvo che il ritardo non sia oggettivamente imputabile alla società (a titolo puramente esemplificativo, per modifiche dell'opera richieste dall'ente socio, imprevisti geologici, imprevisti statici connessi alle strutture già esistenti di proprietà dell'ente socio o di terzi, etc.). In caso di attivazione di tale clausola risolutiva l'ente socio sarà libero da ogni impegno verso la società, alla quale spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese in modo diligente.

Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi la società, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., qualunque fatto causato dall'ente socio che comporti un ritardo nell'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative elencate all'art. 1 tale da non consentire la presentazione della richiesta di finanziamento dell'opera sul P.N.R.R., ai sensi dell'art. 3. In caso di attivazione di tale clausola risolutiva la società sarà libera da ogni impegno verso l'ente socio il quale sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento del corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese in modo diligente dalla società.

art. 7 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti relativamente all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione saranno definite, possibilmente, in via bonaria.

In caso di esito negativo del tentativo di composizione bonaria, dette controversie saranno deferite, entro trenta giorni da quello di abbandono del tentativo, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui il primo designato dalla società, il secondo dall’ente socio ed il terzo, con funzioni di presidente, d’intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

art. 8 – Comunicazioni formali

Le comunicazioni tra le parti formalmente previste nella presente convenzione dovranno avvenire tramite p.e.c. ai seguenti indirizzi:

- per la società: geas@pec.it;
- per l’ente socio: comune@pec.comune.valdaone.tn.it.

art. 9 – Disposizioni finali

Ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, le parti evidenziano che, trattandosi di affidamento in house, al rapporto derivante dalla presente convenzione tra ente socio e società non risultano applicabili le specifiche disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici quali, a titolo puramente esemplificativo, gli art. 103 (in materia di garanzia definitiva) e 30, c. 5-bis, (ritenuta dello 0,50% sul corrispettivo) del D.Lgs. 50/2016 né è necessaria l’assegnazione da parte dell’ente socio del codice identificativo gara (c.i.g.) e del codice unico di progetto (c.u.p.).

Per quanto non previsto nella presente convenzione saranno osservate le

disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986: in tal caso, le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico della parte che l'avrà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

G.E.A.S. spa

Il Presidente – Valter Paoli

Comune di Valdaone

Il Sindaco – Ketty Pellizzari